

Verbale di adunanza

L'anno 2024 ed allì **25 marzo alle ore 17.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

<i>GRABBI Simona</i>	<i>Presidente</i>
<i>NOTARISTEFANO Marina</i>	<i>Vice Presidente</i>
<i>STRATA Claudio</i>	<i>Segretario</i>
<i>NARDUCCI Arnaldo</i>	<i>Tesoriere</i>
<i>ALASIA Alessandro</i>	<i>BALDASSARRE Paola</i>
<i>BERTI Paolo</i>	<i>BONA Marco</i>
<i>BRENCHIO Alessandra</i>	<i>CAVALLO Carlo</i>
<i>CIURCINA Marco</i>	<i>CRIMI Salvatore</i>
<i>GENOVESE Antonio</i>	<i>KOUMENTAKIS Dafne</i>
<i>MANZELLA Alberto</i>	<i>MUSSANO Giampaolo</i>
<i>ROSSI Daniela Maria</i>	<i>SCAPATICCI Alberto</i>
<i>TIZZANI Stefano</i>	<i>VALLONE Antonio</i>
<i>VALLOSIO Filippo</i>	<i>VITRANI Giuseppe</i>

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:

CPO – ORDINE AVVOCATI TORINO: DISEGUAGLIANZE NELLA PROFESSIONE FORENSE. UN FOCUS SULL'AVVOCATURA: ANALISI

*DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO CPO E RIFLESSIONI –
06.05.2024.*

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi, di cui 2 di deontologia.

FUORI SACCO: LETTERA AGGIORNAMENTO SITO

ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE

Il Consiglio, preso atto dell'aggiornamento del sito istituzionale nell'area "Associazione Fulvio Croce", su proposta del Segretario, delibera di inviare a tutti i Colleghi una comunicazione di aggiornamento e approva la bozza redatta dal Segretario stesso.

1. ESAME VERBALE DEL 18/03/2024 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio approva.

DISCUSSIONE CONSIGLIARE

***2. ESITO TAVOLO DI LAVORO SULLA RIFORMA
DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE – 20 MARZO 2024 – REL.
TESORIERE***

Il Tesoriere riferisce che lo scorso 20 marzo si è tenuta la riunione del Tavolo di Lavoro sulla riforma professionale. Sono state individuate le modalità di convocazione dei singoli gruppi, che lavoreranno

autonomamente salvo convocarsi in riunione plenarie (tra tutti i gruppi) per le conclusioni e decisioni finali.

Alle 17,15 interviene la Consigliera Paola Baldassarre.

In data 19.02 il Consiglio aveva deliberato di partecipare al gruppo sub 5, Deontologia e Procedimento disciplinare, in subordine al gruppo sub 2, Accesso alla Professione.

A breve il CNF invierà una comunicazione con le date di convocazione dei gruppi di lavoro, la cui partecipazione potrà avvenire anche da remoto.

Il Consiglio ringrazia il Tesoriere.

Trattandosi della tematica del procedimento disciplinare, pensa sia particolarmente utile coinvolgere anche la Vice Presidente oltre al Segretario e al Tesoriere.

3. ESITO CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO CORTE DEI CONTI – 20 MARZO 2024- REL. TESORIERE

Il Tesoriere riferisce che lo scorso 20.03 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario avanti la Corte dei Conti, avanti le massime autorità cittadine, civili e religiose. All'intervento del Presidente della Corte dei Conti dott. Pieroni è seguito quello del Presidente della Sezione Regionale di Controllo dott. Attanasio e quello del Procuratore Generale dott. Lorelli. La relazione predisposta dalla Presidente Grabbi e dalla Vice Presidente Notaristefano è stata ascoltata con attenzione e ha ricevuto gli apprezzamenti del Presidente Pieroni e dei Consiglieri della Corte.

Particolare risalto è stato dato al ruolo dell'avvocatura, il cui contributo è stato considerato essenziale per i fini delle attività giurisdizionali e di controllo svolte dalla Corte dei Conti.

Le relazioni sono a disposizione dei consiglieri.

Il Consiglio ringrazia il Tesoriere dando atto che sono pervenute le congratulazioni del Presidente dott. Pieroni. Si incarica XXXXXXXXXXXX di predisporre bozza di risposta congratulandoci a nostra volta.

**4. JOB FILM DAYS 2024: VALUTAZIONE FILM "FIRST CASE"
– REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio incarica i Consiglieri Koumentakis, Berti e Genovese di guardare il film "First case" proposto dalla dott.ssa XXXXXXXXXXXX per valutare se possa essere di interesse per l'Avvocatura, riferendone alla prossima riunione consiliare.

Alle 17,20 interviene l'avv. Alberto Scapatucci.

**5. UIA: CORSO BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE
SPECIALISTICA SUL DIRITTO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE 2024-2025 – REL. PRESIDENTE**

La Presidente riferisce in merito al Corso di alta formazione specialistica promosso dal Collega XXXXXXXXXXXX di Firenze per conto dell'UIA, cui il Consiglio in precedenza aveva dato un fattivo contributo di risorse e locali oltre alle borse di studio. Per il prossimo corso è stata richiesta la

disponibilità dei locali di Capris, accordata dietro il pagamento di un corrispettivo, mentre per la giornata del sabato il Consiglio delibera di concedere l'utilizzo della propria aula 74 a titolo gratuito, salvo il pagamento del XXXXXXXXXXXX da parte degli organizzatori del corso e non del Consiglio. Comunichi XXXXXXXXXXXX.

Si incarica XXXXXXXXXXXX di pubblicare sui social e inviare newsletter dedicata dopo aver pubblicato sul sito il programma del corso e ciò cortesemente nei primi giorni di questa settimana.

6. PROBLEMATICHE RISCONTRATE DALLA COMMISSIONE AFFARI CIVILI - SOTTOCOMMISSIONE DANNO IN RELAZIONE ALLO STATO DELLA GIUSTIZIA CIVILE TORINESE IN MATERIA (ANCHE ALLA LUCE DI SEGNALAZIONI RICEVUTE DA COLLEGHE/COLLEGHI) E CONSEGUENTI RICHIESTE DELLA STESSA SOTTOCOMMISSIONE – REL. CONS. BONA E MANZELLA

Il Consigliere Manzella riferisce al Consiglio le problematiche riscontrate dalla Commissione Affari Civili - Sottocommissione Danno in relazione allo stato della Giustizia civile torinese in materia (anche alla luce di segnalazioni ricevute da Colleghe/Colleghi) e espone le conseguenti richieste della stessa Sottocommissione: a) fissare a breve un incontro con il Presidente del Tribunale in relazione ai problemi e al “futuro” della IV sezione del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace civile; b) fissare a breve un incontro conoscitivo tra i componenti della Sottocommissione Danno e i giudici assegnati alla IV sezione del Tribunale civile volto ad

intavolare un proficuo confronto sulle tematiche organizzative, sul coordinamento delle questioni pratiche.

Il Consiglio osserva che la riunione con i giudici di pace è già fissata per martedì 26 marzo, come comunicato dalla Presidente.

Quanto alla riunione della commissione danno con i giudici della IV Sezione, si ritiene di sottoporre prima al Presidente del Tribunale le questioni, visto l'esito del tutto infruttuoso della riunione già svoltasi durante la precedente consiliatura in cui non si era arrivati neanche al comune obiettivo della massimazione delle sentenze. Il Consiglio sul punto propone dunque di chiedere ad Agat di massimare le sentenze sempre che la Presidente f.f. pensi che sia un obiettivo raggiungibile.

Si delibera dunque di parlarne con il Presidente rappresentando la necessità di confrontarsi con la modalità indicata.

Alle 17,39 interviene la Cons. Dafne Koumentakis.

***7. PROC. PEN. N. XXXXXXXXXXXX VS. XXXXXXXXXXXX E
XXXXXXXXXX: SENTENZA E NOTA SPESE AVV. XXXXXXXXXXXX-
REL. PRESIDENTE***

La XXXXXXXXXXXX che tutela il Consiglio costituito parte civile evidenzia la discutibilità dell'assoluzione di XXXXXXXXXXXX e rimette al Consiglio la decisione di chiedere al PM di impugnare la sentenza.

Il Consiglio delibera di chiedere alla XXXXXXXXXXXX di richiedere al PM di proporre impugnazione.

Delibera di procedere con il pagamento delle spese liquidate dal Giudice in

favore della collega.

Si comunichi alla stessa a cura di XXXXXXXXXXXX.

8. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. BERTI

Il Consigliere Berti riferisce al Consiglio che l'attività di insegnante di sostegno prospettata dalla Collega non è incompatibile con l'iscrizione della medesima nell'Albo forense e ciò in virtù del fatto che la sua iscrizione è avvenuta in epoca antecedente alla legge n. 247/12, il cui art. 65 in combinato disposto con l'art. 19 non si applica agli avvocati iscritti prima dell'entrata in vigore della nostra legge professionale. Ciò vale a prescindere dal fatto che l'attività di docenza sia dalla Collega intrapresa in epoca successiva alla legge n. 247/12.

Il Consiglio approva il parere del Consigliere Berti e lo ringrazia.

Si comunichi all'interessata da parte di XXXXXXXXXXXX.

9. ATTIVAZIONE SPORTELLO CONSULENZA LEGALE PRESSO BIBLIOTECA CIVICA DI CHIERI – ELENCO AVVOCATI CHE HANNO DATO DISPONIBILITA' – REL. CONS. BERTI

Il Consiglio, previa verifica che vi sia una analoga convenzione con il Comune di Torino, delibera di non sottoscrivere allo stato la convenzione ma di essere disponibile nelle giornate che verranno concordate ad inviare i colleghi che si sono resi disponibili, previa convocazione degli stessi a cura

del Cons. Paolo Berti per istruirli sulle regole e sulle modalità da osservare.

Il Cons. Berti effettuerà una telefonata esplorativa con il proponente e ne riferirà in Consiglio.

Alle 17,48 interviene al Consiglio il Cons. Marco Bona.

10. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. VALLOSIO E VICE PRESIDENTE

a) Il Consigliere Vallosio e la Vice Presidente espongono al Consiglio alcune riflessioni circa il quesito posto dall'Avv. XXXXXXXXXXXX in riferimento all'art. 48 del codice deontologico forense che regola la produzione in giudizio della corrispondenza stragiudiziale intercorsa fra avvocati.

b) Il divieto di produzione della corrispondenza: finalità

L'art. 48 del codice deontologico forense (già art. 28), stabilisce che "l'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte". Il secondo comma dello stesso indica i casi in cui è lecito produrre la corrispondenza.

Il Consiglio Nazionale Forense nel gennaio 2017 ha statuito che "la norma deontologica di cui all'art. 48 è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello

svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolzze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale".

Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che, per contro, sono alla base dell'attività legale. Pertanto, il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive (cosiddetta riservatezza d'ufficio) assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata.

La norma tutela riservatezza del mittente e credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive a un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

La norma, peraltro, non è posta a esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all'attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.

“il precetto non soffre eccezione alcuna, nemmeno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell'interesse del proprio cliente" (cfr. in termini CNF 2.3.2012 n. 33, CNF 27.10.2010 n. 159 e CNF 20.6.2005 n. 91).

“La fiducia reciproca che deve connotare il rapporto tra colleghi non può trovare compressione nemmeno nei confronti del proprio assistito...”,
AAVV, *Deontologia Forense*, a cura del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, 1999.

Il divieto de quo vale anche qualora il mittente sia un avvocato che agisca in proprio (cfr. art. 2 CDF 2014).

c) Portata del precetto

Il Codice deontologico, tra le varie possibili alternative: producibilità di tutta la corrispondenza tra colleghi, riservatezza di tutta la corrispondenza, oppure riservatezza solo della corrispondenza dichiarata espressamente come tale, ha optato per quest’ultima soluzione, dichiarando, inoltre, non producibile la corrispondenza contenente proposte transattive, anche non dichiarata espressamente come riservata. Ne consegue che l’avvocato non deve produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi:

- 1) che sia qualificata come riservata;*
- 2) che contenga proposte transattive.*

Infatti:

- ✓ l’avvocato, oltre a svolgere la funzione di difensore tecnico, è altresì arbitro nella conduzione della lite, valutando l’utilità e possibilità di conciliazione della stessa;*
- ✓ d’altro lato, l’avvocato deve sempre avere una posizione di terzietà e estraneità nella lite e non può mai identificarsi, o essere identificato, con il suo cliente litigante.*

Per corrispondenza si intende qualsiasi forma di comunicazione tra colleghi, avvenuta sia tramite missive scritte che a voce. Inoltre, con

l'evoluzione dei mezzi di comunicazione, e di comunicazione certificata, si è assistito ad un doveroso ampliamento della categoria di comunicazioni riservate. A nulla rileveranno, dunque, la forma della missiva e/o lo strumento con cui la stessa è stata inviata; La categoria della corrispondenza ricomprende dunque anche il fax, le mail, gli sms e le p.e.c. ovvero qualsiasi messaggio atto a veicolare informazioni "confidenziali" inerenti la controversia anche in assenza della specifica indicazione di riservatezza del contenuto della missiva. (cfr.sin da CNF 6.12.1996, n. 173)

Il divieto viene meno nel caso in cui la corrispondenza sia stata inviata dal mittente per conoscenza a terzi non vincolati dal divieto in esame. In questo caso, a prescindere anche dall'apposizione della formula "riservata personale" di fatto il contenuto deve considerarsi pubblico. Secondo una non recentissima pronuncia del CNF, "il principio della riservatezza delle lettere e delle proposte transattive provenienti dal collega può ritenersi superato quando l'avversario abbia egli stesso per primo fatto menzione delle proprie lettere riservate nella propria comparsa di risposta" (CNF 2.12.1991, n. 119).

d) Missive proprie

A lungo ci si è interrogati sull'opportunità di produrre in giudizio le proprie lettere qualificate come riservate. A volte ci si potrebbe sentire indotti a farlo, ad esempio per documentare al giudice gli sforzi fatti per raggiungere un accordo transattivo ed ottenere così una pronuncia favorevole, almeno sulle spese di lite. E tuttavia. Così facendo, ci si esporrebbe al pericolo che l'avversario faccia altrettanto in un'escalation che certo mal si concilia con

l'immagine dell'avvocatura.

Con parere n. 19 del 16 aprile 2008 il CNF ha chiarito che il divieto di produzione in giudizio di "lettere qualificate riservate" deve includere anche le missive di cui è stato autore colui che intende esibirle in giudizio. "Essendo l'interesse tutelato dalla norma deontologica quello della lealtà e probità nei rapporti tra colleghi, si ritiene che il divieto di cui all'art. 28 (ndr. ora, art. 48 CDF 2014.) faccia riferimento alla corrispondenza riservata nel suo complesso a prescindere dai latori dei singoli messaggi".

e) La corrispondenza non riservata

Il CNF è orientato a considerare, piuttosto che la veste formale data alla corrispondenza con indicazione della sua riservatezza, il suo contenuto di sostanza, specialmente laddove in esso possano essere ravvisabili elementi destinati ad incidere sull'assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche oggettive della parti rappresentate: in tale specifico caso, infatti, dovrebbe ritenersi che la corrispondenza non è producibile, altrimenti le trattative tra avvocati diverrebbero pressoché impossibili, in quanto ciascuno rivelerebbe solo ciò che ritiene utile alla propria causa. Si è infatti affermato che "pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva, a nulla rilevando l'eventualità che sulla busta non fosse stata apposta la dicitura "riservata personale" (CNF 27.06.2003, n. 189) che "il carattere riservato di una missiva scambiata tra colleghi non è certamente costituito dall'apposizione o meno di un'annotazione di stile sulla stessa, ma piuttosto dal suo contenuto, che seppure autorizza il collega ricevente a fornire comunicazioni al proprio

cliente, non lo autorizza certamente all'utilizzo ovvero all'esibizione in giudizio, con conseguente configurabilità della responsabilità disciplinare per violazione del precetto di cui all'art. 28 del codice deontologico” (CNF 31.12.2008, n. 248)

Nel caso in cui la comunicazione contenga trattative finalizzate al raggiungimento di una transazione, anche in assenza del sintagma "riservata", non sono producibili in giudizio tutte le missive che contengano proposte transattive e le relative risposte. La riservatezza si estenderebbe, infatti, a tutte le missive che “contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo” (CNF, 23.05.2002, n. 70). Sul punto, il CNF sentenza n. 92/2014 ha precisato che la riservatezza "colpisce anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente 'riservate'".

Si rammenta che nella sentenza n. 17/2019 il CNF ha rigettato il ricorso di collega sanzionato dal COA con l'avvertimento per aver prodotto, nel corso del giudizio, una lettera proveniente da un collega contenente proposta transattiva, ed espressamente dichiarata come "riservata personale non producibile in giudizio" giudicando irrilevante che l'avvocato invocasse a propria discolpa l'esigenza di perseguire la verità: non solo era emerso che egli non aveva ricevuto alcuna autorizzazione, neppure esplicita, dal collega, ma avrebbe potuto perseguire la verità ordinariamente, nell'ambito della dialettica processuale, senza necessità di violazione di una norma deontologica.

f) Analogie

La corrispondenza, oltre a non essere prodotta, non va neanche riferita in giudizio (per esempio trascrivendone il testo in un atto processuale), né se ne può ottenere conoscenza deferendo alla controparte un interrogatorio formale vertente esclusivamente sul contenuto della missiva. Allo stesso modo il divieto non può essere aggirato richiedendo al Giudice, “di ordinare alla controparte l’esibizione di un documento della cui esistenza e del cui contenuto (si) aveva avuta notizia in via riservata dal collega avversario”, (CNF 13.11.1971). Diverso è il caso in cui si verbalizzi la richiesta alla controparte a poter produrre la corrispondenza. In questo caso, se la controparte dà il consenso, si potrà procedere alla produzione. In caso contrario è vero che non sarà possibile la prova diretta ma il giudice potrà trarre elementi di valutazione dal rifiuto del consenso. Tuttavia si tratta di pratica che richiede molta attenzione in quanto appare in concreto difficile poter argomentare circa la rilevanza della produzione senza cadere nel divieto di riferire in giudizio il contenuto della comunicazione del collega.

Si rammenta per completezza di dossier che è stata di contro ritenuta ammissibile la sintetica menzione negli atti di causa di precedenti trattative tra le parti rimaste senza esito, purché ovviamente non venga rivelato il contenuto delle stesse (G.B. Pamio, Gli obblighi deontologici nei confronti dei colleghi, relazione al Convegno “Determinare il compenso, maneggiare il denaro del cliente, relazionarsi con gli operatori, farsi pubblicità: quali limiti?” Pordenone, 01.02.2008.).

Del contenuto delle missive non può essere fatta diffusione anche al di fuori

del processo e con soggetti terzi.

g) Comportamenti rituali

Il secondo comma dell'art. 48 indica i casi in cui la produzione della corrispondenza sia espressamente consentita dal Codice Deontologico anche indipendentemente dalla qualifica data alla comunicazione ossia:

- 1. quando costituisca perfezionamento e prova di un accordo: una volta raggiunto un accordo transattivo, anche le lettere riservate precedenti risultano producibili come conferma e prova dell'accordo raggiunto e del suo contenuto; in tal caso il perfezionamento dell'accordo deve necessariamente essere documentabile, perché rappresenta il superamento della lite che è poi lo scopo insito in una transazione (“il perfezionamento dell'accordo deve essere documentabile, perché esso rappresenta il superamento della lite...”, R. Danovi, *Il Codice Deontologico*, pag. 470”);*
- 2. quando assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste (qui il canone deontologico ha essenzialmente finalità di trasparenza nel senso di non potersi celare dietro la clausola di riservatezza ad esempio laddove si era assicurato l'effettuazione di un pagamento).*

La ratio della prima eccezione è logica ed evidente, dal momento che non esiste ragione per ritenere riservata la corrispondenza fra i colleghi quando è stato perfezionato un accordo. Risulta anzi espressione della stessa buona fede che impone l'obbligo di non comunicare comunicazioni riservate che abbiano ad oggetto le trattative. La seconda eccezione al principio generale è logica e rispondente ai criteri di correttezza e buona fede.

h) Consegna della corrispondenza e informativa al cliente

Comunicazioni al cliente: il terzo comma dell'art. 48, disciplinando i rapporti tra avvocato e cliente, specifica che "l'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza".

In seguito alla cessazione di un mandato professionale, bisogna valutare quale documentazione possa o non possa essere consegnata al cliente, tenuto conto del fatto che la corrispondenza riservata rimane tale sia in corso di mandato sia a mandato cessato. È comunque buona prassi, piuttosto che consegnare la documentazione al cliente, farla pervenire direttamente al nuovo difensore, il quale a sua volta dovrà rispettare il preesistente vincolo di riservatezza con cui è stata eventualmente qualificata la corrispondenza.

La norma è logica e rispondente ai principi generali sopra esposti, non potendo la riservatezza essere superata attraverso la successione tra i difensori.

Il divieto riguarda solo la consegna della corrispondenza, mentre è del tutto legittimo e doveroso riferire il contenuto della stessa al cliente in ossequio ai doveri di informazioni di cui all'art. 27 del medesimo Codice Deontologico. Si sono visti e si vedono, nella prassi, casi di corrispondenza riservata il cui testo privato dell'intestazione e della sottoscrizione con scaltri giochi di fotocopie viene poi trasmesso al cliente. Tale metodo, per quanto decisamente più comodo rispetto ad altri (convocare il cliente, oppure riassumergli per iscritto il contenuto delle proposte avversarie)

induce più di qualche perplessità, consentendo di far entrare nel processo un documento che, così com'era stato redatto, avrebbe dovuto rimanerne fuori.

i) Le sanzioni

Ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 48, l'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare; la violazione dei divieti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura (attenuata: avvertimento; aggravata: sospensione non superiore ad 1 anno). Sul presupposto che le norme del codice deontologico forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo (Cass. Civ. SS.UU. n. 26810/2007), è tesi pacifica quella per cui la loro violazione comporta l'infrazione di un precetto giuridico, e quindi sempre anche un illecito civile: "Nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme del codice deontologico dell'Ordine professionale, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie vevoli per gli iscritti all'albo degli avvocati che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare." (Cass. SS.UU. n. 5776/2004).

"In particolari ed eccezionali circostanze può ammettersi la scusabilità dell'errore nella produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi, in violazione dell'art. 48 n nuovo cdf" - nel caso di specie, la produzione era avvenuta per errore da parte della collaboratrice di studio, stante l'assenza dell'avvocato per malattia (CNF, sentenza n. 46 del 13.03.2015)

Ne consegue che l'infrazione deontologica, nel contesto di un procedimento,

determina da un lato violazione delle regole processuali e dall'altro può essere sia fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti della controparte e dell'avvocato che la rappresenta (con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti di entrambi) che fonte di una responsabilità contrattuale dell'avvocato nei confronti del cliente, alla luce del principio di esecuzione del contratto (d'opera professionale) secondo buona fede ex art. 1375 cod. civ.

l) Sintesi

Nella fattispecie dedotta non si palesa la volontà del mittente di definire quale riservata la propria comunicazione, risultando la missiva sottoscritta dal cliente, così come indicato nel sintagma: “Specifico che nel caso in questione il cliente dell'avv. Tizio ha sottoscritto in calce la missiva in oggetto a conferma e ratifica dell'offerta stessa”(sic), più una scelta di natura di processuale/merito che una proposta per una definizione stragiudiziale. Opportunità suggerisce di avvisare preventivamente il collega avversario.

Il Consiglio approva. XXXXXXXXXXX lo comunichi inserendo nella comunicazione quanto scritto dal punto l).

11. RICHIESTA AVV. XXXXXXXXXXX DI RICONOSCIMENTO IDONEITA' CORSO CURATORE SPECIALE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NELLE LISTE - REL. CONS. BERTOLI E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio non reputa idoneo il corso indicato dall'Avv. XXXXXXXXXXX ai

fini della sua iscrizione delle liste del curatore speciale.

Si comunichi da parte di XXXXXXXXXXXX previa predisposizione di comunicazione con le specifiche ragioni ostative da parte delle cons. Notaristefano e cons. Bertoli.

12. CDD TORINO: DECISIONE FASCICOLI RIUNITI NN. XXXXXXXXXXXX- AVV. XXXXXXXXXXXX- REL. CONS. BONA

Il Consigliere Bona osserva che la sanzione appare mite in relazione alla gravità della vicenda.

Viene però osservato che si tratta di una sanzione che è stata irrogata tenendo conto che l'incolpato ha risarcito e dunque ha assunto un atteggiamento dettato da resipiscenza e senso di responsabilità e dunque appare motivata in questi termini.

Il Consiglio dopo ampia discussione delibera di non impugnare la sentenza del CDD.

13. MANCATA PRESENTAZIONE CONVOCAZIONE PER QUOTA 2023 – REL. TESORIERE

Il Consiglio, vista la convocazione degli Avv. XXXXXXXXXXXX preso atto della mancata presentazione dei medesimi di fronte al Consigliere di Turno, delibera:

- *per gli avv. XXXXXXXXXXXX la sospensione a decorrere dal 2 maggio 2024;*

- per l'avv. XXXXXXXXXXXX si richiede agli uffici di documentare la sua convocazione e di riportarla allegando i documenti al prossimo ODG;
- per l'Avv. XXXXXXXXXXXX (residuano euro 160,00, ha versato 50,00€ il giorno della convocazione) si incarica XXXXXXXXXXXX di chiedere il saldo entro e non oltre il 15 aprile 2024;
- per gli Avv. XXXXXXXXXXXX il Tesoriere farà gli approfondimenti necessari.

14. EUROPEAN YOUNG BAR ASSOCIATION: PROPOSTA ASSOCIATIVA – REL. CONS. VALLONE E BONAUDO

Il Consigliere Vallone propone al Consiglio di associarsi allo European Young Bar Association, esponendo tutti i vantaggi che ne conseguirebbero per i giovani avvocati iscritti al nostro Ordine.

Il Consiglio incarica i cons. Vallone e Bonaudo di approfondire la conoscenza di questa associazione e dei possibili vantaggi per i giovani avvocati.

15. PRATICANTE AVVOCATO TRASFERITO DA ALTRO ORDINE: DEVE PRESTARE NUOVO GIURAMENTO? – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio ritiene che il praticante avvocato trasferito da un altro Ordine e iscritto al nostro Registro non debba prestare giuramento per la seconda

volta.

Il Consiglio ritiene del tutto superfluo procedere con un secondo giuramento, non essendo previsto da alcuna norma e dunque delibera di eliminare quanto incombente.

16. SEGNALAZIONE AVV. XXXXXXXXXXXX: LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO SOTTO I MINIMI – REL. CONS. BRENCHIO

Il Consiglio propone di istituire un tavolo di lavoro con gli uffici giudiziari – la VII sezione - per la redazione di un protocollo congiunto sui compensi, come già proposto in precedenza alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX.

Potrebbe essere utile parlarne con il Presidente Villani con il quale è previsto a breve un incontro.

Si delega XXXXXXXXXXXX di archiviare il provvedimento oggetto della segnalazione della collega XXXXXXXXXXXX a futura memoria, delegando i Cons. Berti e Brenchio di acquisire il materiale e formulare la proposta di linee guida, unitamente alle Cons. Bertoli e Notaristefano.

17. DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' XXXXXXXXXXXX." NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO – REL. CONS. BALDASSARRE

Il Consiglio prende atto della costituzione della società tra avvocati denominata "XXXXXXXXXXXX.", costituita dagli Avv. XXXXXXXXXXXX e

XXXXXXXXXX e la società “XXXXXXXXXX.” e, con riferimento alla richiesta di iscrizione della suddetta Società nella sezione speciale dell’Albo, per l’esercizio della professione forense in forma societaria, e, verificata la conformità dello statuto a quanto previsto dall’art. 4 bis comma 2 legge professionale,

delibera

di iscrivere la società tra avvocati “XXXXXXXXXX.” nella relativa sezione speciale dell’Albo, tenuto a cura di questo Ordine forense ed incarica XXXXXXXXXXXX di provvedere in tal senso ricordando le nuove quote deliberate sul punto.

Considerate le richieste pervenute sul punto, incarica XXXXXXXXXXXX di verificare con XXXXXXXXXXXX la creazione in tempi ragionevolmente brevi (max due mesi) di apposita sezione dedicata alle STA.

18. ESITO RIUNIONE PROTOCOLLO D’INTESA TAVOLO PERMANENTE REGIONALE SULLA CERTIFICAZIONE DI GENERE – 20 MARZO 2024 –REL. CONS. ALASIA

Il Consigliere Alasia rappresenta che la riunione è stata produttiva.

Si è parlato della possibilità che si arrivi alla parità di genere per gli studi professionali.

La prossima riunione si terrà il 16 aprile 2024 ed il Cons. Alasia si dichiara disponibile a partecipare nuovamente.

Il Consiglio ringrazia il Cons. Alasia.

19. RICHIESTA AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. ALASIA E CAVALLO

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cavallo, delibera di formulare quesito al CNF, incaricando i Cons. Alasia e Cavallo di predisporlo.

20. UNION CAMERE PIEMONTE: RINNOVO ORGANI CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE – RICHIESTA DESIGNAZIONE DUE COMPONENTI – REL. PRESIDENTE

La Presidente informa di aver interloquito con la camera arbitrale ottenendo conferma della volontà di ricandidarsi di tutte le figure che hanno ad oggi composto il Consiglio della Camera Arbitrale e che hanno reso un buon servizio. L'unione regionale conferma la designazione del collega XXXXXXXXXXXX, e il Consiglio propone XXXXXXXXXXXX.

21. PROTOCOLLO D'INTESA TRA CNF E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA', AL RISPETTO DELLA PERSONA E ALLA PREVENZIONE DI OGNI FORMA DISCRIMINATORIA – REL. CONS. ROSSI

Il Consiglio individua ai sensi dell'art. 3 co. 3 della convenzione quali componenti del Comitato tecnico-scientifico i Cons. Vallone, Rossi e Koumentakis ed indica il Cons. Crimi nel caso in cui fosse necessaria una

sostituzione.

**22. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA: PROCEDURA
DI SELEZIONE PER AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DELLA
NOMINA A VICE PROCURATORE ONORARIO – RICHIESTA
PARERE COA SUI CANDIDATI AMMESSI AL TIROCINIO – REL.
SEGRETARIO**

*Il Consiglio incarica XXXXXXXXXXXX di convocare per la prossima seduta di
Consiglio le candidate.*

**23. UNEP TRIBUNALE ASTI: PAGAMENTO CONTRIBUTO
UNIFICATO ISTANZE 492 BIS CPC – RICHIESTA DIFFUSIONE
AGLI ISCRITTI – PRESA D'ATTO**

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito.

**24. NOTA COA BOLOGNA SUL DECESSO DI UNA DONNA
DETENUTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA –
REL. CONS. GENOVESE**

*Il Consiglio prende atto e delibera di aderire al comunicato incaricando il
Cons. Genovese di predisporlo.*

25. CONVENZIONE UNIVERSITA' DI TORINO E COA SUL TIROCINIO ANTICIPATO: BOZZA DI MODIFICA – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio approva la bozza con le modifiche convenute con l'Università a seguito della iniziativa della Presidente e autorizza la Presidente a sottoscriverla.

26. COA NAPOLI: DELIBERA SULL'ART. 30 DEL DM 44/2011 SUI PAGAMENTI DIRITTI DI COPIA TRAMITE PAGOPA – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio prende atto.

27. CITTA' DI TORINO: CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE: ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE E PORTALE TORINO FACILE – REL. CONS. VITRANI E SEGRETARIO

Il Consiglio incarica la Cons. Brenchio di predisporre la comunicazione che verrà trasmessa da XXXXXXXXXXXX.

28. UNIONE INDUSTRIALI TORINO: INVITO INAUGURAZIONE “TORINO AL FUTURO. LA CULTURA D'IMPRESA, LA CULTURA DELL'INNOVAZIONE” – 13 APRILE 2024

Il Consiglio prende atto.

**29. RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI AVV. XXXXXXXXXXXX –
REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio autorizza l'estrazione del verbale.

Si comunichi da parte di XXXXXXXXXXXX.

**30. QUESTURA DI TORINO: INVITO CERIMONIA 172°
ANNIVERSARIO FONDAZIONE POLIZIA DI STATO – 10 APRILE
2024 - REL. PRESIDENTE**

*Il Consiglio incarica la Cons. Germana Bertoli - e qualora fosse
impossibilitata l'avv. Antonio Genovese - di partecipare alla cerimonia.*

**31. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO,
KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO**

Fascicolo XXXXXXXXXXXX.

Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: separazione personale
di coniugi.

*Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto
e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (2023),
questo Consiglio ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** per
l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.*

Fascicolo XXXXXXXXXXXX Procedimento civile per cui si chiede

L'ammissione: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

*Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto (per il quale è prodotta denuncia e certificato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.) e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (2023), questo Consiglio ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.*

Fascicolo XXXXXXXXXXXX Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli non matrimoniali.

*Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto (per il quale è prodotta denuncia e certificato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.) e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (2023), questo Consiglio ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.*

Fascicolo XXXXXXXXXXXX Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli non matrimoniali.

*Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto (per il quale è prodotta sentenza di condanna) e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (2023), questo Consiglio ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.*

Fascicolo XXXXXXXXXXXX.

Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: ricorso con cumulo di separazione e divorzio.

*Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto (per il quale è prodotta documentazione del procedimento penale) e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (anno 2023), questo Consiglio ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.*

***Fascicolo XXXXXXXXXXXX Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione:** separazione giudiziale di coniugi XXXXXXXXXXXX L'istante produce sentenza di condanna per il reato presupposto a cui la tutela civile già attivata e conclusa risulta connessa. I requisiti di reddito appaiono rispettati (2023). Per tale ragione questo Consiglio ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.*

***Fascicolo XXXXXXXXXXXX Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione:** opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (utilizzo del mezzo da parte di soggetto diverso dal proprietario).*

*L'istante produce documentazione del procedimento penale con oggetto il reato presupposto a cui la tutela civile invocata risulta connessa. I requisiti di reddito appaiono rispettati (2023). Per tale ragione questo Consiglio ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.*

***Fascicolo XXXXXXXXXXXX Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione:** separazione personale di coniugi.*

L'istante produce documentazione del procedimento penale (sentenza penale di condanna) per il reato presupposto che si ritiene connesso con la

tutela civile richiesta. I requisiti di reddito appaiono rispettati (2023). Per tale ragione questo Consiglio ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo XXXXXXXXXXXX Procedimento civile per cui si chiede l'ammissione: divorzio.

Esaminati i documenti ed accertata la connessione tra il reato presupposto (per il quale è prodotta sentenza penale di condanna) e la tutela civile richiesta, nonché il rispetto dei requisiti di reddito (2023), questo Consiglio ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

Fascicolo XXXXXXXXXXXX Reato presupposto: 572 c.p.

Procedimento civile per cui si richiede l'ammissione al fondo: affidamento dei figli e richiesta di mantenimento per i minori.

La tutela civile invocata risulta connessa con il reato presupposto.

L'istante rispetta i requisiti di reddito previsti dalla Legge regionale e, conseguentemente, il Consiglio ritiene di poter fornire **PARERE POSITIVO** per l'ammissione al patrocinio legale a carico del Fondo regionale.

32. RICHIESTA PARTECIPAZIONE E PATROCINIO XXXXXXXXXXXX DAL 15.04.2024 AL 19.04.2024

Il Consiglio concede il patrocinio, incaricando la dipendente XXXXXXXXXXXX di mandare il logo.

Incarica il Cons. Vallone di partecipare.

33. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

**CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO
“DOMENICO NAPOLETANO”:** SALARIO E DIGNITA’ – 14.06.2024 -
15.06.2024 - **RICHIESTA SALUTI ISTITUZIONALI**

Il Consiglio riconosce 3 crediti a sessione e incarica il Consigliere Paolo Berti di portare i saluti istituzionali.

**GIAPPICHELLI: DAL DIRITTO FALLIMENTARE AL DIRITTO DELLA
CRISI – 24.05.2024**

Il Consiglio riconosce 3 crediti a sessione.

Si invita l’organizzatore ad eliminare gli sponsor commerciali dalla locandina; in difetto di accrediterà ex post.

UFFICIO DI PRESIDENZA

La Presidente domanda se i Consiglieri desiderano chiarimenti o intendono aggiungere qualcosa sui punti decisi all’Ufficio di Presidenza.

Nessuno dei Consiglieri chiede la parola.

I punti che seguono si intendono approvati.

34. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OCF – 22-23 MARZO 2024 –

PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto e incarica il Tesoriere di partecipare all'assemblea.

Si allontana il Cons. Ciurcina alle ore 19,26.

35. COMMISSIONE ARBITRATO CNF: CONVOCAZIONE RIUNIONE RETE CAMERE ARBITRALI FORENSI – 11 APRILE 2024 – SI INCARICANO XXXXXXXXXXXX E CONS. BALDASSARRE

Il Consiglio approva.

36. RISCONTRO AVV. XXXXXXXXXXXX ALLA LETTERA DEL COA SULL'ACCESSO AGLI ATTI DALLA STESSA PRESENTATO AL CNF PER AUMENTO QUOTE – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto.

37. CICLO DI INCONTRI “SCRIVERE DIRITTO”: LABORATORIO PER AVVOCATI – “LA REDAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCESSO CIVILE”- GIÀ RICONOSCIUTI 3 CREDITI FORMATIVI AD INCONTRO – SI PRECISA CHE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI È SUBORDINATO ALLA PARTECIPAZIONE A TUTTI E TRE GLI INCONTRI.

Il Consiglio approva.

38. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

UNIVERSITA' DI TORINO:

1. *LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LA TRANSAZIONE DIGITALE: LE SFIDE ATTUALI E FUTURE (SEMINARIO INTRODUTTIVO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MATERIA DI COMPLIANCE)* – 22.04.2024 - CREDITI: 2

2. *CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO: COMPLIANCE DEI DATI E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA TRANSAZIONE DIGITALE - DAL 17.05.2024 AL 7.09.2024 (72 ORE) - €1750 INTERO CORSO - CREDITI: 20*

AIGA: *IL CASO ALEX SCHWAZER* – 9.04.2024 - CREDITI: 3

SSM: *IL GIUDICE E LE PIATTAFORMA DIGITALI - 15 APRILE 2024 - CREDITI: 3*

AIAF: *I SOGGETTI FRAGILI, TUTELE E AUTONOMIE. LUCI E OMBRE SULLA LEGGE 6/2024* – 21.05.2024 - CREDITI: 3

CRINT: *LA PERSEGUIBILITA' ESTRATERRITORIALE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI* – 19.04.2024 – 20.05.2024 – 7.06.2024 - CREDITI: 3 A GIORNATA

ASSOCIAZIONE CIRIE E VALLI DI LANZO: *LA TUTELA DEL CONSUMATORE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE DEL 17.05.2022 E LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE N. 9479 DEL 6.4.23 NELLA FASE DEL GIUDIZIO* – 18.04.2024 - CREDITI: 2

**ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA: LA
PROTEZIONE DEGLI ADULTI VULNERABILI. UNA ANALISI
COMPARATA – 07.05.2024 - CREDITI: 2**

Il Consiglio approva.

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto delle segnalazioni del Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

ARCHIVIAZIONI

XXXXXXXXXX

CAPI D'INCOLPAZIONE

XXXXXXXXXX

RICHIAMI VERBALI

XXXXXXXXXX

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e sulle liquidazioni relative alle mediazioni e negoziazioni assistite

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Il Consiglio prende atto:

- *del recesso dell'Avv. XXXXXXXXXXXX e dell'ingresso degli Avv. XXXXXXXXXXXX nell'associazione medesima;*
- *dello scioglimento XXXXXXXXXXXX*

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda del Dott.:

XXXXXXXXXX

diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge

ordina l'iscrizione

del medesimo nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 25 marzo 2024.

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che il richiedente dovrà prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta in data che verrà comunicata.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:

XXXXXXXXXX

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA' /CONVENZIONE

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti pervenuta da studenti dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, considerato il contenuto dell'art. 40 Legge professionale, della convenzione tra il CNF e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, la convenzione tra l'Università degli Studi di Torino ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino

delibera

l'iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati la studentessa:

XXXXXXXXXX

REISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista la domanda del dott. XXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX diretta ad ottenere la reinscrizione nel Registro dei Praticanti di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione

XXXXXXXXXX come praticante presso questo Ordine Forense e successiva cancellazione dal registro, a domanda, in data XXXXXXXXXXXX e preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge -

ordina la reinscrizione

del dott. XXXXXXXXXXXX nel Registro dei Praticanti di questo Ordine Forense con anzianità XXXXXXXXXXXX

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza delle dott.sse:

XXXXXXXXXX

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare le medesime al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del

Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 25/03/2024, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso comunque all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra alle interessate con avvertenza che le stesse dovranno prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.

NULLA OSTA

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXXXXXXXXXXX, diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di CUNEO.

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non sussistono nei confronti dell'Avv. XXXXXXXXXXXX procedimenti di sorta

concede il nulla-osta

all'Avv. XXXXXXXXXXXX per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di CUNEO, con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di CUNEO.

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA PARZIALE

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa XXXXXXXXXXXX, diretta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica parziale;

delibera

di rilasciare alla medesima il certificato che attesti il compimento della pratica parziale.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dei Dott.:

XXXXXXXXXXXX

Vista la comunicazione dell'Ordine degli avvocati di MILANO dalla quale risulta che la Dott.ssa XXXXXXXXXXXX è stata iscritta al Registro dei Praticanti.

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.:

XXXXXXXXXXXX

Vista la comunicazione dell'Ordine degli avvocati di CUNEO dalla quale risulta che l'Avv. XXXXXXXXXXXX è stato iscritto all'Albo degli Avvocati dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri ed Albi tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 19,30.

Il Consigliere Segretario

Avv. Claudio Strata

La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona Grabbi

